Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 21 agosto 1984, n. **48.**

Costituzione di una stazione radioastronomica nel comune di Noto.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **49.**

Partecipazione della Regione alla realizzazione nella città di Palermo di un monumento alle vittime della lotta contro la mafia.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **50.**

Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **51.**

Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **52.**

Nuovi interventi nel settore forestale.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **53.**

Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **54.**

Provvedimenti in favore del centro di cultura scientifica « Ettore Majorana » di Erice, del Centro studi filologici e linguistici siciliani di Palermo e della Deputazione di Palermo della Società italiana di storia patria.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **55.**

Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **56.**

Provvedimenti per la realizzazione della mostra-mercato Medivini.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **57.**

Modifica dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana in materia di scioglimento e di decadenza dei consigli dei comuni e delle amministrazioni straordinarie delle province.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **58.**

Costruzione di un bacino di carenaggio di 150.000 T.P.L. nel porto di Palermo.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **59.**

Norme finanziarie per l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).

LEGGE 21 agosto 1984, n. **60.**

Formazione delle anagrafi dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **61.**

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvidenze straordinarie a favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **62.**

Sussidio straordinario in favore della cooperativa Radar S.r.l., editrice de « I Siciliani ».

LEGGE 21 agosto 1984, n. **63.**

Ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, concernente il personale delle unità sanitarie locali.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **64.**

Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **65.**

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modifiche, concernente il riordino urbanistico-edilizio.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **66.**

Norme modificative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e cessazione dei consorzi dei comprensori urbanistici di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche.

LEGGE 21 agosto 1984, n. **67.**

Disposizioni per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, proroga dei termini per le attività di pianificazione e modificazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

(4824-4825)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1984, n. 672.

Misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unità sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 dicembre 1983 sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, e dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 673.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 129 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia gli insegnamenti di « chirurgia pediatrica » e « malattie dell'apparato cardiovascolare » cambiano le denominazione rispettivamente in quella di « clinica chirurgica pediatrica » e « cardiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **674.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'arte moderna e contemporanea;
storia della miniatura;
storia della cartografia;
agiografia;
filologia latina;
metodologia della ricerca storica;
storia del Rinascimento;
storia dell'età dell'Illuminismo.

Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

pedagogia speciale;
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
diritto scolastico italiano e comparato.

Art. 63 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

filologia slava;
storia dela lingua tedesca;
storia della lingua inglese;
storia della lingua francese;
storia della lingua spagnola;
glottologia;
linguistica generale;
glottodidattica;
letteratura nord-americana;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura ungherese;
lingua e letteratura neo-greca;
lingua e letteratura scandinava;
storia della letteratura austriaca;
storia del cinema;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
psicolinguistica;
sociolinguistica;
letterature comparate;
lingua e letteratura serbo-croata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. **675.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia dei traccianti radioattivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1984
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 293

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 ottobre 1984.

Modificazione del quantitativo minimo negoziabile in borsa per i titoli azionari Montedison S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f*), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, il decreto ministeriale 1° marzo 1979, il decreto ministeriale 15 maggio 1980, il decreto ministeriale 28 aprile 1981, il decreto ministeriale 10 novembre 1981, il decreto ministeriale 5 dicembre 1981, il decreto ministeriale 4 luglio 1983, il decreto ministeriale 27 febbraio 1984 e il decreto ministeriale 29 agosto 1984, con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 20 settembre 1984, n. 1535;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 1535 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

A decorrere dal 18 ottobre 1984 il quantitativo minimo negoziabile in borsa dei titoli della Montedison S.p.a. è determinata in 2.000 azioni.

Le contrattazioni possono svolgersi oltre che per tale quantitativo minimo soltanto per multipli interi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

(5391)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 luglio 1983.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 105.000.000.000 per la costruzione degli asili-nido comunali, ai sensi delle leggi n. 1044/71 e n. 891/77, per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto che per l'anno 1983 al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e iscritta una somma pari a L. 105.000.000.000;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 105.000.000.000 in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale nella seduta del 9 marzo 1982;

Considerato che l'attuale disponibilità di cassa consente di dare corso momentaneamente al pagamento di L. 96.829.081.353 dell'importo dovuto di lire 105 miliardi e per la differenza si provvederà successivamente con altro provvedimento;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 105.000.000.000 per gli scopi di cui alle premesse, suddiviso nella seguente misura:

Piemonte	L.	7.732.716.000
Valle d'Aosta	»	271.843.000
Lombardia	»	15.264.860.000
Bolzano	»	1.690.500.000
Trento	»	1.496.250.000
Veneto	»	7.630.903.000
Friuli-Venezia Giulia	»	2.023.029.000
Liguria	»	2.694.997.000
Emilia-Romagna	»	6.336.857.000
Toscana	»	5.297.343.000
Umbria	»	1.727.771.000
Marche	»	2.391.593.000
Lazio	»	8.868.952.000
Abruzzo	»	2.328.469.000
Molise	»	558.955.000
Campania	»	11.599.583.000
Puglia	»	8.128.770.000
Basilicata	»	1.676.864.000
Calabria	L.	4.054.204.000
Sicilia	»	10.092.747.000
Sardegna	»	3.132.794.000
Totale	L.	105.000.000.000

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 105.000.000.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1983.

Art. 3.

E' autorizzata sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1983 il pagamento per complessive L. 96.829.081.353 a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura appresso indicata:

Piemonte	L.	7.130.970.000
Valle d'Aosta	»	250.693.353
Lombardia	»	14.076.975.000
Bolzano	»	1.558.948.000
Trento	»	1.379.814.000
Veneto	»	7.037.080.000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.865.600.000
Liguria	»	2.485.276.000
Emilia-Romagna	»	5.843.733.000
Toscana	»	4.885.113.000
Umbria	»	1.593.318.000
Marche	»	2.205.483.000
Lazio	»	8.178.785.000
Abruzzo	»	2.147.271.000
Molise	»	515.457.000
Campania	»	10.696.924.000
Puglia	»	7.496.203.000
Basilicata	»	1.546.374.000
Calabria	»	3.738.712.000
Sicilia	»	9.307.347.000
Sardegna	»	2.889.005.000
Totale	L.	96.829.081.353

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso col Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 febbraio 1984.

Trasferimento della sede del consiglio scolastico distrettuale n. 32 della regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, operante la nuova suddivisione del territorio della regione Toscana in distretti scolastici;

Esaminata la delibera n. 62 del 10 febbraio 1982 del consiglio regionale della Toscana, avente ad oggetto: « Proposta di variazione della sede del consiglio scolastico distrettuale n. 32 »;

Esaminati i pareri espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica interessati;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la citata proposta regionale;

Decreta:

La sede del consiglio scolastico distrettuale n. 32 della Toscana è trasferita da Cortona a Castiglion Fiorentino.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 314

(5364)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1984.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1982 del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 12 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo, dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, e nell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 848/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della predetta legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 25, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria affluiscono al fondo di rotazione mediante versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 350531 del 18 febbraio 1984 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'importo dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno ammonterà a L. 272.914.439.647;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del fondo di rotazione;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1984;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1984, allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25
LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Disponibilità presunta da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p. m.
	Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	300.000.000
	Totale categoria 04 . .	300.000.000
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI . . .	300.000.000
	Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici	
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	233.368.000.000
	Totale sottocategoria II . . .	233.368.000.000
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p. m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p. m.
	Totale categoria 11 . . .	p. m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	300.000.000
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 nonché dell'art. 2 della decisione numero 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p. m.
5303	Somme versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a saldo del contributo dovuto ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non utilizzabili per intervenuta scadenza del biennio finanziario di competenza	39.546.439.647
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	39.546.439.647
	Totale generale delle entrate . . .	273.214.439.647

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito .	80.000.000
	Totale categoria 04 .	80.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione .	p. m.
1095	Fondo di riserva . .	p. m.
	Totale categoria 09.	80.000.000
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI .	80.000.000
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	233.588.000.000
	Totale categoria 12 . . .	233.588.000.000
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/80/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p. m.
5202	Somme da restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quale parte di disponibilità effettiva risultante alla scadenza del biennio di competenza	39.546.439.647
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	39.546.439.647
	Totale generale delle spese . . .	273.214.439.647

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(5136)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **1281.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'I.I.A.S. - Istituto italiano alimenti surgelati, in Milano.

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'I.I.A.S. - Istituto italiano alimenti surgelati, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 120

DECRETO 7 giugno 1984, n. **676.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Franco Ballarini e Vittoria Gemmati Soldati », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la « Fondazione Franco Ballarini e Vittoria Gemmati Soldati », in Roma, viene eretta in ente morale e viene approvato lo statuto. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Vittoria Gemmati Soldati con testamento olografo 5 settembre 1975, pubblicato in data 17 settembre 1975, n. 162956/28742 di repertorio, a rogito dott. Enrico Castellini, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 185

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2781/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alla farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2782/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2783/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2784/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1978/80, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2785/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2786/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 262 *del* 3 *ottobre* 1984.

(249/C)

Regolamento (CEE) n. 2787/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2788/74 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2789/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2790/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2791/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2792/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2793/84 della commissione, del 2 ottobre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2794/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2498/75 che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari.

Regolamento (CEE) n. 2795/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 2796/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2797/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2798/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2799/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2800/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2801/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2802/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2803/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2804/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2805/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2806/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la settima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 2807/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 263 *del* 4 *ottobre* 1984.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2808/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færöer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale.

Regolamento (CEE) n. 2809/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, recante sospensione temporanea e totale dei dazi della tariffa doganale comune su tre prodotti della sottovoce ex 85.21 D II.

Regolamento (CEE) n. 2810/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2811/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2812/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2813/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 525/82 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2814/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo.

Regolamento (CEE) n. 2815/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, recante terza modifica dei regolamenti (CEE) numero 2268/84 e (CEE) n. 2278/84 concernenti la vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di burro o di «ghee» verso determinate destinazioni.

Regolamento (CEE) n. 2816/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2817/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2818/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 264 *del* 5 *ottobre* 1984.

(251/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. S.T.L. (già S.T.L. S.n.c.), in Marcianise

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 6.779.200, dovuto dalla S.r.l. S.T.L. (già S.T.L S.n.c.), in Marcianise, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Caserta è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5159)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Mariani Teresa, in Introdacqua

Con decreto ministeriale 14 settembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.816.800, dovuto dalla ditta Mariani Teresa, in Introdacqua, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5161)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Società cantiere navale Vittoria - Figli di Duò Luigi Papa, in Andria.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 8.807.200, dovuto dalla Società cantiere navale Vittoria - Figli di Duò Luigi Papa, in Andria, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Rovigo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5158)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. «La Perfetta», in Ponzano Veneto

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 2.701.970, dovuto dalla S.n.c. «La Perfetta», in Ponzano Veneto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5160)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Lasim, in Lecce

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 89.240.000, dovuto dalla S.p.a. Lasim, in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5162)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta Ilario Brunato, in Treviso

Con decreto ministeriale 17 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 27.618.184, dovuto dal sig. Ilario Brunato, in Treviso, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5163)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Nuova cartolibreria Morlacchi, in Perugia

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 2.205.056, dovuto dalla S.n.c. Nuova cartolibreria Morlacchi, in Perugia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5221)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Schio.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984, n. 14/4973, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Schio e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 778.826.760 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 794.883.400 iscritto a ruolo a nome della ditta « Com.Ar. » S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5084)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Sava.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984, n. 14/4903, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Sava è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 594.585.585 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 616.790.026 iscritto a ruolo a nome delle S.r.l. Co.Vin e So.Co.Vin. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 24 agosto 1984, n. 745, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di semeiotica medica, quale contributo per la realizzazione del congresso internazionale sulle emergenze in gastroenterologia; dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena della somma di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di tisiologia quale contributo per le spese di pubblicazione di un lavoro scientifico sul metabolismo del « polmone profondo »; dalla ditta Alfredo Cascarano di Taranto di un Personal Computer I.B.M. del valore di L. 6.000.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica.

Con decreto del prefetto di Modena 24 agosto 1984, n. 829, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di tisiologia per la realizzazione del Congresso nazionale di tisiologia e malattie polmonari e della somma di L. 500.000 a favore dell'istituto di semeiotica medica per l'allestimento di un « registro dei tumori del tratto colorettale ».

(5119)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico
(Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo del prestito redimibile 3,50% 1934 n. 322467 di nominali L. 50.000 (cinquantamila) intestato a Pelosi Maria di Carmine, nubile domiciliata in Avellino.

Annotazione: vincolata per dote delle titolare per matrimonio da contrarre con Sica Gennaro di Gabriele domiciliato in Avellino, giusta atto 15 aprile 1925 per notaio Lucadamo di Avellino.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(5258)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Disciplina relativa all'erogazione del contributo di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle imprese industriali che hanno impianti nelle zone disastrate dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 17/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984 di designazione dell'on. Giuseppe Zamberletti, Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visti i decreti 30 giugno 1982 e 22 febbraio 1983 del Ministro designato pro-tempore con i quali sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e la misura del medesimo;

Vista l'ordinanza del 20 febbraio 1984 del Ministro precedentemente designato con la quale sono stati ulteriormente determinati i criteri d'attuazione degli interventi di cui al suindicato art. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 con il quale sono stati individuati i comuni della Campania e della Basilicata « disastrati » per effetto degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Considerata l'opportunità di dettare speciali disposizioni per le imprese industriali che hanno impiantato nelle zone disastrate, in ragione della gravità degli effetti socio-economici prodotti dal sisma nelle zone predette e della improrogabile necessità di avviare lo sviluppo produttivo nelle zone medesime;

Ritenuta in particolare l'opportunità di concedere un immediato contributo alle imprese site nelle zone disastrate che abbiano già affrontato processi di adeguamento funzionale con mezzi finanziari propri;

Ritenuto che, a tal fine, possa essere concesso un acconto alle ditte che possono dimostrare di aver già dato corso alla realizzazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo di cui all'art. 21, esibendo le relative fatture;

Sentita la commissione consultiva istituita con ordinanza n. 5/219/ZA del 19 luglio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Alle imprese industriali che hanno impianti nei comuni della Basilicata e della Campania considerati disastrati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 è concesso, in pendenza della istruttoria tecnica economica e finanziaria di cui all'art. 3 della ordinanza del 20 febbraio 1984, un acconto sino al 55 % delle spese per riparazioni dei danni e per adeguamento funzionale risultanti da fatture emesse entro la data del 31 agosto 1984 e tempestivamente registrate negli atti contabili dell'impresa richiedente il contributo.

Art. 2.

L'erogazione del predetto acconto è subordinata alla presentazione di:

copia autentica delle fatture per le quali si chiede l'acconto;

estratto autentico del libro I.V.A. da cui risulti la tempestiva registrazione delle fatture stesse e lettere liberatorie delle imprese esecutrici delle opere e forniture, prodotte in conformità a quanto prescritto dall'art. 5.3 della ordinanza del 20 febbraio 1984 del Ministro designato, o equivalente documento attestante l'avvenuta erogazione delle somme fatturate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5365)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad agevolare il reinsediamento della popolazione e a consentire il completamento dell'attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 361/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, con il quale è stata conferita facoltà al Ministro per il coordinamento della protezione civile di individuare, per ridare loro efficacia, le ordinanze già emanate anche dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata che agevolano il reinsediamento della popolazione e che consentono il completamento dell'attività in corso;

Ravvisata l'opportunità, in attesa del completamento del lavoro di ricognizione di tutte le ordinanze emanate nel periodo 26 settembre 1981-30 giugno 1984, di ridare, intanto, efficacia a quelle essenziali per non vanificare l'attività già svolta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' conferita ulteriore efficacia fino al 30 giugno 1985 alle sottoelencate ordinanze, emanate dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, decadute per effetto della cessazione della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata:

ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981: istituzione dei gruppi tecnici per le verifiche degli interventi dai quali siano derivati oneri a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981: integrazione all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981;

ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982: attribuzione di particolari incarichi ai gruppi tecnici erariali;

ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982: disciplina relativa alle tariffe professionali per ingegneri ed architetti;

ordinanza n. 4/84 dell'8 febbraio 1984: autorizzazione al personale delle prefetture ad effettuare prestazioni di lavoro anche in eccedenza agli ordinari limiti;

ordinanza n. 5/84 del 17 febbraio 1984: lavori di riattazione o somma urgenza per i quali sia già stato conferito l'incarico di collaudo. Esclusione di altre verifiche;

ordinanza n. 71 del 22 dicembre 1982: ulteriore disciplina dei gruppi tecnici erariali;

ordinanza n. 131/FPC del 17 febbraio 1984: sgombero degli alloggi dell'I.A.C.P. di Avellino (ordinanza n. 11 del 20 settembre 1983);

ordinanza n. 17/84 del 7 giugno 1984: sgombero degli alloggi I.A.C.P. e privati requisiti, occupati dai terremotati nell'ambito del comune di Caserta e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti;

ordinanza n. 251/FPC/ZA del 14 giugno 1984: sgombero degli alloggi dell'I.A.C.P. di Avellino (ordinanze n. 11/FPC del 20 settembre 1983 e n. 131/FPC del 17 febbraio 1984);

ordinanza n. 18/84 del 18 luglio 1984: disposizioni conseguenti il controllo negli atti contabili relativi ad opere di riattazione di edifici a cura dell'I.A.C.P.;

ordinanza n. 20/84 del 15 giugno 1984: riapertura termini concorso assegnazione alloggi I.A.C.P. nei comuni di San Martino Valle Caudina e Grottaminarda;

ordinanza n. 303/FPC/ZA del 28 luglio 1984: sgombero alloggi dell'I.A.C.P. della provincia di Avellino e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti (ordinanze n. 11/FPC, n. 131/FPC e n. 251/FPC/ZA).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5399)

Proroga della sospensione dei termini in materia di registratori di cassa. (Ordinanza n. 368/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 8/FPC del 15 settembre 1983, n. 56/FPC del 9 novembre 1983, n. 89/FPC del 15 dicembre 1983 e n. 103/FPC del 10 gennaio 1984;

Viste le reiterate richieste degli interessati;

Visto il parere favorevole espresso dalla prefettura di Napoli - Centro operativo di protezione civile di Pozzuoli, con la nota n. 670/c.o. del 9 ottobre 1984;

Ravvisata la necessità di aderire alle richieste a causa del perdurare dello stato di grave disagio in cui versano specialmente i settori del commercio e dell'artigianato;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La sospensione di termini di cui alla lettera *d)* dell'ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 è prorogata per altri sei mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5366)

Trasporto gratuito di sfollati da Pozzuoli (Ordinanza n. 369/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, n. 63/FPC del 14 novembre 1983, n. 64/FPC del 18 novembre 1983, n. 122/FPC del 7 febbraio 1984 e n. 210/FPC/ZA del 10 maggio 1984 concernenti il servizio di trasporto gratuito dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 302/FPC/ZA in data 28 luglio 1984 con la quale sono state prorogate di tre mesi le disposizioni contenute nelle ordinanze sopra richiamate;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 9 ottobre 1984 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta l'opportunità di disporre una ulteriore proroga del servizio di trasporto gratuito fino al 31 dicembre 1984, permanendo i motivi che diedero luogo alla adozione della predetta misura assistenziale;

Ravvisata quindi la necessità di prorogare ulteriormente i termini già prorogati, da ultimo, dalla citata ordinanza numero 302/FPC/ZA del 28 luglio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenenti il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, di cui alle ordinanze citate in premessa, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5367)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei gas di petrolio liquefatto (Provvedimento n. 35/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 12 giugno 1984;

Tenuto conto della nota E.N.I. del 10 ottobre 1984 relativa ai prezzi al consumo praticati sui mercati europei più rappresentativi e delle quotazioni internazionali del G.P.L. riportate dalla stampa specializzata;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo valore della densità di riferimento del G.P.L., stabilito con provvedimento C.I.P. n. 15 del 12 giugno 1984 non incida sui margini di distribuzione precedentemente individuati nell'ambito dell'apposita commissione;

Sentita la commissione centrale dei prezzi;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo del G.P.L. sono stabiliti nelle seguenti misure:

1) *G.P.L. autotrazione*:

prezzo al consumo all'impianto di erogazione: L./lt 827.

Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg/lt a 15 °C. Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

2) *G.P.L. domestico*:

prezzo al consumo franco magazzino del rivenditore per merce in bombole d'acciaio posta sul mezzo del compratore:

	Uso domestico (IVA 8 % inclusa) L./kg	Altri usi (IVA esclusa) L./kg
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg	1.038	961
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg	989	916
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85% della miscela)	—	928

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di adeguata rilevanza per tutte le varie confezioni, sia il prezzo di vendita franco negozio che il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore.

3) *G.P.L. sfuso per usi industriali* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento: L./kg 525,56 (IVA esclusa).

Tutti i prezzi surriportati sono comprensivi delle imposte nonché di un sovrapprezzo per la Cassa conguaglio G.P.L. pari a L./kg 10.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(5425)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente (curatore) del giardino alpino Paradisia - Cogne nel ruolo tecnico dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso.

L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, via Della Rocca n. 47, 10123 Torino, bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente (curatore) del giardino alpino Paradisia Cogne (Valle d'Aosta) nel ruolo tecnico, in prova.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (telef. 011-87.11.87).

(5296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tredici posti di tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali posti 13

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », via O. Raimondo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il diario delle prove d'esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 3 gennaio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

(5343)

Avviso di rettifica al diario della prova scritta del concorso a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 282 del 12 ottobre 1984).

A rettifica di quanto pubblicato nel diario citato in epigrafe si precisa che i candidati elencati in ordine alfabetico da Mastrogiacomo Stefania e Moretti Isidioro dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta del concorso a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie, il giorno 6 novembre 1984 alle ore 8 presso la scuola media « Vivaldi », via Alessandra Macinghi Strozzi n. 51, Roma, anziché in via Alessandro Severo n. 210.

(5388)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati *idonei all'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia*, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Spinelli Costantino, nato a Bari il 20 luglio 1949	punti	100	su 100
Toscano Paolo, nato a Riesi il 4 agosto 1944	»	100	»
Fenicchia Edmondo, nato ad Anagni il 3 ottobre 1928	»	98	»
Marinelli Massimo, nato ad Ancona il 24 gennaio 1935	»	94	»
Pollastri Fausto, nato a Novara il 10 aprile 1948	»	94	»
Ronchi Paolo, nato a Genova il 22 ottobre 1948	»	94	»
Burruano Francesco, nato a Piazza Armerina il 6 maggio 1943	»	92	»
Carboni Italo, nato a Roma il 4 marzo 1936	»	92	»
De Pascalis Marina, nata a Lecce il 23 agosto 1945	»	92	»
Gibelli Andrea, nato a Genova il 18 maggio 1938	»	92	»
Scarfò Francesco, nato a Reggio Calabria il 28 aprile 1946	»	92	»
Toffanin Alberto, nato a Vicenza il 15 agosto 1947	»	92	»
Turco Claudio, nato a Pulsano il 3 gennaio 1946	»	92	»
Frojo Roberto, nato a La Spezia il 4 agosto 1946	»	91	»
Parodi Giovanni Franco, nato a Genova il 23 luglio 1929	»	91	»
Zuccarino Luciano, nato a Verres il 10 dicembre 1943	»	91	»
Berrone Sid, nato a Carcare il 6 febbraio 1943	»	90	»
Bux Michele, nato a Bari il 3 aprile 1945	»	90	»

De Pascalis Luciana, nata a Lecce il 12 giugno 1944	punti	90	su 100
Galiffa Gino Salvatore, nato a Civitella del Tronto il 5 aprile 1935	»	90	»
Lattaro Romano, nato a Napoli il 9 aprile 1933	»	90	»
Lavorgna Giovanni, nato a Napoli il 26 novembre 1947	»	90	»
Padula Ernesto, nato a Sarno il 29 settembre 1946	»	90	»
Pagnacco Andrea, nato a Teglio Veneto il 2 marzo 1936	»	90	»
Serra Giovanni, nato a Napoli il 31 luglio 1941	»	90	»
Vennarini Stefano Augusto, nato a Roma il 25 gennaio 1946	»	90	»
Benetti Gianfranco, nato a Padova il 22 luglio 1933	»	89	»
Goia Franco, nato a Torino il 7 aprile 1949	»	89	»
Barbieri Hermitte, nato a Roma il 1° dicembre 1944	»	88	»
Levratti Enzo, nato a Mirandola il 26 febbraio 1930	»	88	»
Prelati Roberto, nato a Tivoli il 6 gennaio 1945	»	88	»
Vidoni Giacomo Daniele, nato a Varmo il 26 febbraio 1947	»	88	»
Viva Enrico, nato a Ruffano il 14 ottobre 1939	»	87	»
Di Maggio Agostino, nato a Fragagnano il 16 maggio 1942	»	86	»
Sanna Maria Paola F., nata a Tizzano il 16 maggio 1944	»	85	»
Izzo Adalberto, nato a Garessio il 15 febbraio 1943	»	84	»
Irsara Alfonso, nato a Badia il 28 settembre 1928	»	82	»
Mazzoleni Giovanni, nato a Zerobranco il 10 novembre 1944	»	82	»
Picarelli Augusto, nato a Roma il 29 dicembre 1942	»	82	»
Raffaelli Renzo, nato a Firenze il 30 giugno 1935	»	82	»
Stella Corrado, nato ad Aiello Calabro il 28 maggio 1946	»	82	»
Deli Roberto, nato a Terni il 23 giugno 1948	»	81	»
Gagliardi Alessandro, nato a Casal di Principe il 3 agosto 1928	»	81	»
Zaniboni Giuseppe, nato a Bologna il 10 maggio 1939	»	81	»
Galano Vincenzo, nato a Salerno il 16 ottobre 1939	»	80	»
Lauritano Mario, nato a Marcianise il 23 gennaio 1942	»	80	»
Galli Stefano, nato a Bologna il 26 marzo 1947	»	78	»
Ostuni Giovanni, nato a Monopoli il 19 ottobre 1943	»	77	»
Battagliese Guido, nato a Napoli il 23 gennaio 1936	»	74	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5237)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di operatore professionale di prima categoria, personale infermieristico - operatore professionale collaboratore, ostetrica, presso le unità sanitarie locali della regione.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale di prima categoria, personale infermieristico - operatore professionale collaboratore, ostetrica, presso le unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base nel territorio - ufficio concorsi, della regione, in Genova.

(5363)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso a tre posti di tecnico di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle or 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(5301)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso a dieci posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(5302)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 284 del 15 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di funzionario.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami, per l'assunzione di laureati in fisica ed in ingegneria meccanica e avviso di rettifica al concorso per l'assunzione di un laureato nel campo della progettazione, manutenzione e sviluppo di banche.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. **47**.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. **48**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche di spesa in diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità d'intervento, assunto in coincidenza con la legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 (legge finanziaria n. 3).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. **49**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. **50**.

Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

Principi generali

La regione del Veneto promuove e disciplina le attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale.

Art. 2.

Ambiti, destinatari e modalità d'intervento

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente la Regione:

a) sostiene l'attività dei musei, delle strutture di conservazione di beni culturali di natura artistica, bibliografica e archivistica di riconosciuta importanza, favorendone la valorizzazione e la fruizione pubblica;

b) promuove l'istituzione di musei di enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale aperti al pubblico;

c) coordina l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico da parte di enti locali, di biblioteche o musei di riconosciuto interesse locale;

d) promuove l'istituzione di biblioteche di enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento delle stesse e di quelle di interesse locale aperte al pubblico;

e) tutela i beni archivistici esistenti presso gli enti locali promovendone la più opportuna amministrazione e favorisce la conservazione dei beni archivistici di interesse locale e la loro fruizione pubblica;

f) promuove iniziative culturali e l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico direttamente, di norma in collaborazione con altri enti o per affidamento.

Art. 3.

Compiti

Le istituzioni di cui al precedente art. 2, per acquisire titolo alla corresponsione dei contributi annuali, devono concorrere alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni.

Esse assumono il compito di:

a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;

b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, con il patrimonio culturale della Regione;

c) assicurare la fruizione pubblica del materiale;

d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale;

e) collaborare con le strutture scolastiche e gli enti culturali al fine di favorire e promuovere l'informazione, il dibattito e la ricerca;

f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture del territorio.

Per lo svolgimento dei propri compiti le Istituzioni di cui al precedente art. 2 devono esercitare il servizio pubblico in modo continuo ed essere dotate di personale professionalmente qualificato.

Titolo II

ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA REGIONALE

Art. 4.

Riconoscimento

La regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle istituzioni elencate nell'allegato *A* alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del consiglio regionale.

Art. 5.

Documentazione delle attività

Le istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.

Titolo III

MUSEI

Art. 6.

Funzioni amministrative regionali

Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a:

a) musei di enti locali o di interesse locale, storici, artistici, etnografici, naturalistici;

b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di enti locali o di interese locale assimilati o assimilabili, per destinazione, a istituti museali;

c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di istituti, fondazioni ed enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.

Art. 7.
Istituzione di nuovi musei di enti locali

Gli enti locali provvedono a istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all'art. 19 può essere deliberata, per musei di enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) proprietà dell'immobile da adibire a museo;

b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla commissione di cui all'art. 20;

c) nulla-osta della sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione al presidente della giunta regionale.

Copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della giunta regionale.

Art. 8.
Obblighi degli enti locali

Gli enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.

Gli enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento dei loro Istituti museali che disciplini, tra l'altro, i titoli, le funzioni e le responsabilità del personale addetto.

I direttori e i conservatori devono essere provvisti di diploma di laurea; i conservatori di musei minori almeno di diploma di scuola media superiore. Sono comunque fatte salve le posizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
Dichiarazione dell'interesse locale

La giunta regionale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della commissione consultiva di cui all'art. 20 della presente legge, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo art. 19, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico. Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari.

La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

a) dichiarazione di proprietà dell'immobile;

b) planimetria dei locali di esposizione;

c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;

e) nulla-osta della sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3.

Art. 10.
Classificazione dei musei

I musei di enti locali, a seconda della natura, della entità delle loro collezioni e in rapporto all'attività svolta, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

musei multipli;
musei grandi;
musei medi;
musei minori.

I musei vengono classificati dalla giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 20 della presente legge.

Art. 11.
Musei multipli e grandi

I musei multipli e grandi devono essere dotati di:

a) un direttore;

b) almeno due conservatori;

c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione.

Il direttore coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Il conservatore cura le attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica riguardanti specifici settori del museo.

Art. 12.
Musei medi

I musei medi devono essere dotati di almeno un conservatore.

Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Se i musei hanno più di un conservatore, uno dei essi assume la responsabilità complessiva di cui al comma precedente.

Art. 13.
Musei minori

I musei minori, se mancano di un conservatore proprio, devono essere dotati di un conservatore in comune con altri musei. A tal fine gli enti locali interessati possono consorziarsi tra di loro oppure stipulare convenzioni con enti locali proprietari di museo medio, grande o multiplo per utilizzare il servizio di conservatorato.

In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 14.
Variazione al patrimonio

Qualsiasi variazione del patrimonio storico-artistico-etnografico e naturalistico dovrà essere segnalata al dipartimento regionale competente per materia. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.
Deposito

I musei di enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito a enti o uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.

L'eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui una copia dovrà essere trasmessa al dipartimento regionale competente per materia.

Dal verbale in questione, sottoscritto dal direttore o conservatore del museo e dal legale rappresentante dell'ente proprietario, dovrà risultare:

a) che l'opera verrà assicurata a spese del concessionario per la somma stabilita dall'ente proprietario;

b) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del concessionario, sotto il diretto controllo della direzione del museo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17;

c) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere revocato, con semplice preavviso, a insindacabile giudizio dell'ente proprietario;

d) che la direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo stato di ubicazione e di conservazione delle opere esposte.

Art. 16.
Prestito

Il prestito di opere d'arte da parte di musei di enti locali o di interesse locale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza dovrà essere autorizzato dal dipartimento regionale competente per materia, sentita la commissione di cui al successivo art. 20.

La richiesta dovrà essere accompagnata da:

benestare dell'ente proprietario;

dichiarazione del direttore o conservatore del museo dalla quale risulti che l'opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto il profilo dell'integrità e della manutenzione, per il prestito e la conseguente esposizione al pubblico;

preventivo del contratto di assicurazione.

La richiesta dovrà pervenire al dipartimento competente per materia almeno 180 giorni prima dell'apertura della mostra.

Qualora entro il termine di 120 giorni il dipartimento non provveda al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, la stessa si intende rilasciata.

Art. 17.

Restauro

Il restauro di materiale avente interesse storico-artistico-etnografico e naturalistico di proprietà di musei di enti locali o di interesse locale, dovrà essere preventivamente proposto al dipartimento competente per materia, il quale dà il benestare, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20, avvalendosi, ove se ne ravvisi la opportunità, della consulenza e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'istituto centrale per il restauro e, in ogni caso, nell'osservanza dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La proposta dovrà essere accompagnata da:

elenco del materiale da restaurare;

relazione tecnicò-scientifica;

preventivo di spesa di una ditta specializzata.

Qualora entro il termine di 120 giorni il dipartimento non provveda al rilascio del benestare di cui al primo comma, lo stesso si intende rilasciato.

Art. 18.

Mostre di materiale storico-artistico

Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono soggette ad autorizzazione regionale.

A tal fine, nonché per ottenere la concessione del contributo di cui al successivo articolo, gli enti organizzatori dovranno presentare istanza di autorizzazione al presidente della giunta regionale almeno un anno prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.

La domanda dovrà essere corredata da:

piano tecnico-scientifico della mostra;

elenco degli oggetti che si intendono esporre;

preventivo di spesa con l'indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.

La giunta regionale, entro 90 giorni dalla domanda, sentita la commissione consultiva di cui al successivo art. 20, delibera l'autorizzazione tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento del settore.

Art. 19.

Attività da ammettere a contributo

La Regione concede contributi, a enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale ai sensi del precedente art. 9, per la svolgimento delle attività relative a:

a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio di cui al precedente art. 3, lettera *a*);

c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale;

d) incremento delle collezioni;

e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei;

f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;

g) adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;

h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;

l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei e istituti assimilabili;

m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;

n) armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;

o) organizzazione e promozione di mostre.

Art. 20.

Commissione consultiva

Ai fini di esprimere parere alla giunta regionale o al Dipartimento regionale competente per quanto previsto agli articoli 7, 9, 10, 16, 17, 18, nonché sulla validità e rilevanza culturale delle iniziative di cui al precedente art. 19, è costituita una commissione consultiva presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

a) il dirigente del dipartimento competente;

b) cinque direttori di musei di enti locali;

c) quattro esperti scelti tra il personale delle sovraintendenze, dell'Università e della scuola secondaria superiore.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del consiglio regionale, è possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

Art. 21.

Criteri

Il piano di ripartizione dei contributi di cui all'art. 19 deve tener conto:

a) della funzione svolta dall'Istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;

b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell'istituto.

Titolo IV

BIBLIOTECHE

Art. 22.

Funzioni amministrative regionali

Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a:

a) biblioteche di enti locali o di interesse locale;

b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione permanente e servizio nazionale di lettura.

Art. 23.

Funzioni della Regione

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

a) determina in criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli enti locali o di interesse locale;

b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 32 della presente legge e ne approva l'istituzione;

c) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;

d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico-documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;

f) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

g) fissa i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonché per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;

h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli enti locali e di interesse locale nonché alla relativa utenza;

i) favorisce la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;

l) agevola la formazione e l'aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;

m) facilita la formazione e l'incremento di una microfilmatura regionale.

Art. 24.

Funzioni delle province

Le province esercitano funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.

In particolare:

a) individuano in collaborazione con i comuni gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali;

b) predispongono, di concerto con i comuni, singoli o associati, nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i programmi bibliotecari territoriali concorrendo anche direttamente allo sviluppo del servizio bibliotecario;

c) organizzano l'informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;

d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regioanle, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie, nonché alla relativa utenza;

e) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie;

f) inviano entro il 31 dicembre di ciascun anno al presidente della giunta regionale una relazione sullo stato dei servizi di pubblica lettura.

Il presidente della giunta regionale convoca una conferenza annuale degli assessori provinciali competenti al fine di procedere a un esame comparativo della situazione esistente nelle varie province.

Art. 25.

Funzioni dei comuni

Compete ai comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.

In particolare i comuni:

a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche a essi affidate, adottandone i relativi regolamenti e nominandone gli organi di gestione, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;

b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonché alla relativa utenza;

d) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.

Art. 26.

Collegamento con gli organi del sistema scolastico

I comuni e i sistemi bibliotecari, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3 della presente legge, promuovono il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.

Al fine indicato, i comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in ordine:

a) alla programmazione e all'attivazione dei servizi bibliotecari;

b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;

c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell'ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro connessione con l'attività scolastica.

Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle province e dai comuni sedi di Università o di istituti e centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazione delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e della organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l'automazione dei servizi bibliotecari e dell'informazione bibliografica.

Art. 27.

Dichiarazione dell'interesse locale

La giunta regionale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui all'art. 36 della presente legge, biblioteche particolarmente significative sul piano culturale di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali, delle quali sia assicurato il godimento pubblico.

Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da inoltrarsi al presidente della giunta regionale con il corredo di adeguata documentazione.

Art. 28.

Organizzazione delle biblioteche

Le biblioteche di enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono:

esercitare il servizio pubblico gratuitamente;

garantire la continuità e regolarità del servizio;

stabilire orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti;

adempire all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;

curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale;

disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto, compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali.

Gli enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal consiglio comunale entro quattro mesi dall'istituzione della biblioteca, l'ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonché la composizione del comitato di gestione, di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.

L'orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche di enti locali deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per le biblioteche dei comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'orario di servizio può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico, per quelle dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può essere ancora ridotto rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali.

Per le biblioteche di interesse locale l'orario di apertura al pubblico deve essere il medesimo di quello stabilito al comma precedente per le biblioteche di enti locali.

L'apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto dall'art. 33 della presente legge.

Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.

Art. 29.
Comitati di gestione

La gestione delle attività culturali della biblioteca, quando essa sia di proprietà di un ente locale, è assicurata dall'ente stesso mediante la costituzione di apposito comitato di gestione. Esso viene eletto dal consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Il comitato propone al consiglio comunale, per l'approvazione, il programma annuale di attività, anche ai fini della richiesta del contributo regionale.

All'attività del comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il bibliotecario.

Possono inoltre partecipare al comitato di gestione con voto consultivo rappresentanti di associazioni culturali e locali e della scuola.

I programmi culturali comuni a più biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali di cui all'art. 32 vengono predisposti collegialmente dai rappresentanti dei comitati di gestione delle biblioteche interessate.

Art. 30.
Raccolta pubblicazioni ufficiali

I comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.

Le province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo di ciascuna provincia del Veneto.

La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni ufficiali a tutte le biblioteche di enti locali del territorio regionale.

Art. 31.
Ordinamento bibliografico

Le biblioteche di enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la catalogazione e il servizio pubblico in base alle norme emanate dal Ministero per i beni culturali e ambientali per le biblioteche statali.

Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra nonché la valorizzazione e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico-archivistiche esistenti sul territorio e la loro più ampia utilizzazione pubblica, la giunta regionale e gli enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 32.
Sistemi bibliotecari

La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche di enti locali e di interesse locale che vi afferiscono, nonché dall'insieme delle funzioni degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell'atto istitutivo del sistema stesso.

I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i comuni interessati, in relazione a esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario.

Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.

Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono di norma essere articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei distretti scolastici o delle loro aggregazioni.

I comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.

Il sistema bibliotecario è aperto a ogni altra biblioteca o nucleo documentario, pubblico o privato presente nel territorio, che può afferirvi in regime di convenzione, a norma dell'articolo 31.

Spetta al sistema bibliotecario in particolare:

assicurare un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione generale;

promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie esistenti nel territorio;

definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari afferenti al sistema;

predisporre e gestire servizi tecnico-amministrativi comuni o generali per le biblioteche di enti locali e di interesse locale afferenti al sistema;

curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonché l'interscambio delle informazioni e dei servizi su scala extra sistematica;

predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato e il funzionamento delle strutture e dei servizi e l'utenza dei medesimi;

provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l'utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati.

Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario prevede:

l'ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;

la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;

i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s'intendono attivare e le relative strumentazioni operative;

il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento, di riparto degli oneri per i servizi medesimi;

le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le finalità di cui all'art. 26.

L'istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla giunta regionale, su istanza degli enti promotori tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 24.

Le associazioni di biblioteche di interesse locale maggiormente rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste nel presente articolo, possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 36 della presente legge.

Art. 33.
Personale tecnico delle biblioteche

Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di biblioteca e viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso (della commissione giudicatrice fa parte un esperto del settore designato dal presidente della giunta regionale). Il titolo di studio richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola media superiore fatte salve le deroghe previste dal contratto degli enti locali per prestazioni di servizio già effettuate.

Art. 34.
Concorsi e incarichi

Gli enti locali e i consorzi di enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione.

Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post-universitaria o rilasciati dagli archivi di Stato, nonché, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri enti pubblici.

Della commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un funzionario regionale, esperto del settore, designato dal presidente della giunta regionale.

Secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca.

Tuttavia, nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, può essere conferito l'incarico di assistente di biblioteca con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di assistente di biblioteca.

Nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione dal centro del sistema medesimo.

Art. 35.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo a:

centri di lettura stabile;

centri di lettura mobile;

centri sociali di educazione permanente;

servizio nazionale di lettura.

I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio regionale sono trasferiti con decreto del presidente della giunta regionale ai comuni nel cui ambito i centri stessi operano.

Sono ammessi ai contributi di cui al presente titolo i comuni interessati che delibereranno la trasformazione del locale centro di lettura stabile in biblioteca civica o l'aggregazione dello stesso alla biblioteca già esistente.

Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito, con decreto del presidente della giunta regionale, all'amministrazione comunale delle città capoluogo di provincia.

Beni e materiali in dotazione ai centri sociali di educazione permanente sono trasferiti con decreto del presidente della giunta regionale alle amministrazioni comunali per l'arricchimento delle dotazioni delle loro biblioteche.

I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.

Art. 36.

Attività da ammettere a contributo

La Regione concede contributi a enti locali, e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di interesse locale per lo svolgimento delle attività relative a:

a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell'art. 27 della presente legge;

b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;

c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del patrimonio;

d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso;

e) riproduzione del materiale a uso d'archivio e per minore usura dei cimeli;

f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo « audio » e « video »;

g) qualificazione delle biblioteche di enti locali come centri di azione culturale e sociale;

h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatiche;

i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, e ogni altro strumento di informazione;

l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;

m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio.

Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della nastroteca « P. Bigini », con sede a Padova, dell'Unione italiana ciechi, relative alla registrazione e distribuzione del « libro parlato ».

Art. 37.

Criteri

Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all'art. 45 deve tener conto in particolare:

a) della popolazione residente;

b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al servizio della comunità;

c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui al precedente articolo;

d) delle somme erogate pro-capite dall'ente locale per la biblioteca nell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il contributo;

e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.

Per gli interventi di cui all'art. 36, lettera *f)*, della presente legge, il contributo regionale può raggiungere il cento per cento della somma ammissibile con la riserva del 5 per cento dell'ammontare complessivo del piano di ripartizione.

Titolo V

ARCHIVI

Art. 38.

Funzioni della Regione

La Regione, avvalendosi della collaborazione della sovraintendenza archivistica per il Veneto e in conformità con la vigente legislazione dello Stato, favorisce la tutela e il riordino degli archivi degli enti locali.

La Regione promuove altresì la costituzione e favorisce il riordino e la pubblica fruizione di archivi storici privati di interesse locale.

Art. 39.

Compiti degli enti locali

Gli enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e ne promuovono la più ampia consultabilità, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Gli enti locali, osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, provvedono a trasferire nei loro archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

Presso la biblioteca dell'ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dall'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema.

Presso il dipartimento regionale competente per materia sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di enti locali della Regione.

Art. 40.

Sistemi archivistici

La Regione favorisce l'istituzione di consorzi tra enti locali, organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la sovraintendenza archivistica per il Veneto per la gestione di sistemi archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e archivistiche proprie di ogni area territoriale.

Art. 41.

Dichiarazione dell'interesse locale

La giunta regionale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della sovraintendenza archivistica per il Veneto, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo art. 42 archivi particolarmente significativi sul piano culturale di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da enti locali territoriali, dei quali sia assicurata la fruizione pubblica.

Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da inoltrarsi al presidente della giunta regionale con il corredo di adeguata documentazione.

Art. 42.

Attività da ammettere a contributo

La Regione concede agli enti locali e ai soggetti di cui al precedente art. 41, contributi per:

a) la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico;

b) l'acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di detto materiale;

c) il restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale.

Titolo VI

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE

Art. 43.

Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale nonché mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.

Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle Università, dei musei e degli istituti specializzati e/o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59.

La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione; può essere altresì attuata dalle province o dai sistemi bibliotecari.

Titolo VII

INIZIATIVE DELLA REGIONE

Art. 44.

Iniziative della Regione

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'art. 1 della presente legge, la Regione:

a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli enti e istituzioni di cui all'art. 2 o per affidamento;

b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

Titolo VIII

APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI RIPARTO

Art. 45.

Approvazione del piano generale di riparto

La giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno approva, sentita la competente commissione consiliare:

a) il piano dei contributi da assegnare alle istituzioni di cui al precedente art. 4;

b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 18;

c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 19;

d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 36;

e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 42;

f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente art. 44, lettera *a*).

Qualora si manifesti l'opportunità di realizzare una singola iniziativa di cui al punto *f*) del comma precedente senza attendere l'approvazione annuale del programma, la giunta regionale è autorizzata a disporre l'immediata attuazione dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 46.

Non cumulabilità

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Titolo IX

PROCEDIMENTI

Art. 47.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 2 devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, corredate da:

a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale il contributo è richiesto;

b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;

c) il preventivo dettagliato di spesa.

Art. 48.

Norme per l'erogazione dei contributi

Per le attività di cui ai precedenti articoli 19 e 42, il contributo non può essere superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per le attività di cui al precedente art. 36 il contributo non può essere superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non può superare il 50 per cento della spesa complessivamente impiegata dall'ente locale per la biblioteca nell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il contributo.

I contributi concessi dalla Regione sono vincolati alla destinazione indicata nella domanda. La giunta può autorizzare la devoluzione degli stessi ad altri fini previsti dalla presente legge.

I soggetti beneficiari devono fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo.

La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

La misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta, con deliberazione della giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

La concessione del contributo può essere altresì revocata qualora non sia rispettato quanto previsto al terzo comma del presente articolo.

La revoca o la riduzione del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal regio decreto n. 639/1910.

Titolo X

NORME FINALI

Art. 49.

Abrogazione di disposizioni precedenti

Le leggi regionali:

1) 28 aprile 1977, n. 34 « Contributo della Regione in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia »;

2) 5 novembre 1979, n. 82 « Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali o di interesse locale e di archivi storici di enti locali »;

3) 8 maggio 1980, n. 53 « Finanziamento degli interventi di cui all'art. 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 « Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali o di interesse locale e di archivi storici di enti locali »;

4) 22 dicembre 1981, n. 72 « Contributi della Regione in favore di "The Solomon R. Guggenheim Foundation" »;

5) 22 dicembre 1981, n. 73 « Contributo regionale alla fondazione Fioroni di Legnago »;

6) 22 dicembre 1981, n. 76 « Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 "Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali e di archivi storici di enti locali" »,

sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all'espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l'anno 1984.

Titolo XI

NORME TRANSITORIE

Art. 50.

Domande di contributo

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai precedenti articoli 19, 36 e 42 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 51.

Contributo 1984 agli enti e istituti di rilevante importanza

Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è determinato nella misura indicata nell'allegato *A* della presente legge.

Agli enti di cui alle leggi:

1) 28 aprile 1977, n. 34 « Contributo della Regione in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia »;

2) 22 dicembre 1981, n. 72 « Contributi della Regione in favore di "The Solomon R. Guggenheim Foundation" »;

3) 22 dicembre 1981, n. 73 « Contributo regionale alla fondazione Fioroni di Legnago »,

è corrisposta per l'anno 1984 l'eventuale integrazione tra la somma indicata nell'allegato *A* e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

Art. 52.

Contributi integrativi

La giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

La giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all'allegato *A*.

La giunta regionale darà immediata comunicazione alla commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Art. 53.

Commissione consultiva

Ai fini e per gli effetti dell'art. 20 della presente legge, fino all'insediamento della commissione di cui al medesimo articolo, resta in carica la commissione prevista all'art. 21 della abrogata legge regionale 5 novembre 1979, n. 82.

Titolo XII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 54.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 755.000.000 per l'esercizio finanziario 1984 e L. 555.000.000 per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 di cui:

a) L. 75.000.000 per contributi alle istituzioni di grande rilevanza culturale, ai sensi dell'art. 4 della presente legge;

b) L. 250.000.000 per contributi a enti locali titolari di biblioteche secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 42 della presente legge;

c) L. 150.000.000 per contributi a enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei secondo quanto previsto nell'art. 19 della presente legge;

d) L. 280.000.000 per le iniziative promosse direttamente dalla giunta regionale per il 1984 e L. 80.000.000 per il 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi nuovi capitoli per gli interventi previsti nei punti *a*), *b*), *c*) e *d*), del precedente comma.

Per l'esercizio finanziario 1984 i contributi di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) verranno concessi secondo le modalità previste rispettivamente negli articoli 51 e 52 della presente legge.

L'amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese correnti (cap. 80210) secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 7 « Interventi nel settore culturale » del bilancio regionale relativamente all'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 per L. 555.000.000 e per L. 200.000.000 dalla partita n. 12 Contributo per organizzazione Mostra del Paris-Bordon, relativamente al solo esercizio finanziario 1984.

I capitoli istituiti a norma delle leggi regionali abrogate ai sensi del precedente art. 49 rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei contributi per l'anno 1984.

A partire dall'esercizio finanziario 1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale su tali capitoli, ammontanti a L. 2.036.000.000 per il 1985 e L. 2.046.000.000 per il 1986, verranno stornati a favore dei capitoli di nuova istituzione creati a norma del presente articolo.

La spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge è così determinata in L. 2.591.000.000 per il 1985 e lire 2.601.000.000 per il 1986.

Lo stanziamento dei capitoli di spesa istituiti dalla presente legge sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell'art. 32, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza alla partita di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l'esercizio 1984.

Art. 55.

Variazione di bilancio

(*Omissis*).

Art. 56.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 settembre 1984

BERNINI

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

1) Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia	L.	70.000.000
2) Fondazione Fioroni di Legnago	»	25.000.000
3) Fondazione Guggenheim di Venezia	»	100.000.000
4) Biblioteca Capitolare di Verona	»	30.000.000

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. **51.**

Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

Principi generali

La regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

Ambiti, destinatari e modalità d'intervento

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente la Regione:

a) sostiene l'attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell'ambito del suo territorio;

b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da enti locali singoli o associati, istituzioni, fondazioni, associazioni, cooperative senza scopo di lucro. e/o loro aggregazione a livello regionale;

c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

Titolo II

ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

Art. 3.

Riconoscimento

La regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle istituzioni elencate nell'allegato *A* alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del consiglio regionale.

Art. 4.

Documentazione delle attività

Le istituzioni di cui al precedente articolo, sono tenute a presentare alla giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.

Titolo III

Art. 5.

Iniziative culturali di enti locali, istituti, associazioni

La regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di enti locali, istituti, associazioni o cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.

Art. 6.

Concessione dei contributi

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.

Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della Regione.

Non possono beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma le istituzioni di cui all'art. 3.

Art. 7.

Acquisto libri

La giunta regionale provvede all'acquisto, presso case editrici, di libri di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.

Art. 8.

Commissione consultiva

Al fine di esprimere alla giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al precedente articolo, è costituita una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

a) il dirigente del dipartimento competente;

b) cinque esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) tre esperti designati dalla giunta regionale.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

Titolo IV

PROCEDIMENTI

Art. 9.

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6 sono presentate al presidente della giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale è richiesto il contributo;

b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;

c) un preventivo dettagliato di spesa.

Le domande dei soggetti interessati all'acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono presentate al presidente della giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del primo settembre, corredate da dieci copie per ciascuna delle opere con l'indicazione del prezzo di copertina.

I prezzi delle opere ammessi all'acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie.

Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 10.

Norme per l'erogazione dei contributi

Per ogni iniziativa di cui al primo comma dell'art. 6 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il soggetto richiedente deve, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al presidente della giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa e l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma precedente, di idonea documentazione attestante l'attività svolta.

La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

La concessione del contributo può essere altresì revocata con deliberazione della giunta regionale qualora:

non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo;

l'iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;

vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Titolo V

INIZIATIVE DELLA REGIONE

Art. 11.

Iniziative della Regione

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'art. 1 della presente legge, la Regione:

a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli enti e istituzioni di cui agli articoli 3 e 5, o per affidamento;

b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istruzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Approvazione del piano generale di riparto

La giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare:

a) il piano di riparto dei contributi alle istituzioni di cui al precedente art. 3;

b) il piano di riparto dei contributi agli enti, istituzioni, associazioni e cooperative di cui al precedente art. 5;

c) il programma di acquisto libri di cui al precedente art. 7;

d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Qualora si ravvisi l'opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 11), senza attendere l'approvazione del programma annuale, la giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 13.

Non cumulabilità

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Art. 14.

Abrogazione di precedenti disposizioni

Le leggi regionali:

28 aprile 1977, n. 36 « Contributo della Regione a favore della fondazione Giorgio Cini di Venezia »;

18 maggio 1979, n. 38 « Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto »;

8 maggio 1980, n. 41 « Contributo della Regione in favore dell'Accademia dei Concordi di Rovigo »;

11 giugno 1981, n. 26 « Concessione di un contributo annuale all'Istituto veneto per la storia della Resistenza »;

22 dicembre 1981, n. 74 « Contributo regionale all'Accademia patavina di scienze, lettere e arti »;

22 dicembre 1981, n. 75 « Contributo della regione Veneto a favore dell'Istituto internazionale "J. Maritain" per il centro studi e ricerche di Praglia »,

sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all'espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l'anno 1984.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

Domande di contributo

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 9 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 16.

Contributo 1984 agli enti e istituzioni di rilevante importanza

Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell'allegato *A* della presente legge.

Agli enti di cui alle leggi:

28 aprile 1977, n. 36 « Contributo della Regione a favore della fondazione Giorgio Cini di Venezia »;

8 maggio 1980, n. 41 « Contributo della Regione in favore dell'Accademia dei Concordi di Rovigo »;

11 giugno 1981, n. 26 « Concessione di un contributo annuale all'Istituto veneto per la storia della Resistenza »;

22 dicembre 1981, n. 74 « Contributo regionale all'Accademia patavina di scienze, lettere e arti »;

22 dicembre 1981, n. 75 « Contributo della regione Veneto a favore dell'Istituto internazionale "J. Maritain" per il centro studi e ricerche di Praglia »,

è corrisposta per l'anno 1984 con deliberazione della giunta regionale, l'eventuale integrazione tra la somma indicata nell'allegato *A* e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

Art. 17.

Contributi integrativi

La giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

La giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all'allegato *A*.

La giunta regionale darà immediata comunicazione alla commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Art. 18.

Commissione consultiva

La commissione nominata, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, resta in carica fino all'insediamento della commissione consultiva di cui al precedente art. 8 e ne assume le relative funzioni.

Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 8.

Titolo VIII

Art. 19.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 1.065.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di cui:

a) L. 885.000.000 per contributi a istituzioni di rilevante importanza culturale, ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

b) L. 100.000.000 per contributi a favore delle iniziative culturali di enti locali, istituti e associazioni ai sensi dell'art. 5 della presente legge;

c) L. 80.000.000 per le iniziative culturali promosse dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi capitoli per gli interventi previsti dai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*.

Per l'esercizio finanziario 1984 i contributi di cui ai punti *a)* e *b)* del primo comma sono concessi secondo la procedura indicata rispettivamente nei precedenti articoli 16 e 17.

L'amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese correnti (cap. 80210) secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 7 «Interventi nel settore culturale» del bilancio regionale relativamente all'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 per L. 995.000.000, e per L. 70.000.000 dalla partita n. 2. Nuove iniziative culturali relativamente al 1984, e dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 80020) per il 1985 e 1986.

I capitoli istituiti dalle leggi regionali abrogate a norma dell'art. 14 della presente legge rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei contributi per l'anno 1984.

A partire dall'esercizio finanziario 1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale di tali capitoli, ammontanti a complessive L. 1.400.000.000 per il 1985 e L. 1.410.000.000 per il 1986, verranno stornati a favore dei capitoli di nuova istituzione creati a norma del presente articolo.

La spesa globale prevista per l'attuazione della presente legge è così determinata in L. 2.465.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, e L. 2.475.000.000 per l'esercizio finanziario 1986.

Lo stanziamento dei capitoli di spesa istituiti dalla presente legge sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza alla partita di spese che hanno fissato la copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 20.

Variazione di bilancio

(*Omissis*).

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 settembre 1984

BERNINI

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

Istituzione		Importo
Fondazione «Giorgio Cini» .	L.	500.000.000
Istituto «J. Maritain» .	»	200.000.000
Ateneo veneto .	»	40.000.000
Istituto veneto di scienze, lettere e arti .	»	75.000.000
Accademia patavina di scienze, lettere e arti .	»	30.000.000
Accademia dei Concordi di Rovigo:		
iniziative proprie .	»	60.000.000
iniziative terzi	»	40.000.000
Accademia olimpica di Vicenza .	»	50.000.000
Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona	»	20.000.000
Società letteraria di Verona .	»	20.000.000
Centro internazionale di studi «A. Palladio» di Vicenza	»	100.000.000
Fondazione Levi di Venezia .	»	30.000.000
Centro per la storia dell'Università di Padova .	»	30.000.000
Istituto di ricerche di storia locale e religiosa di Vicenza	L.	30.000.000
Deputazione di storia patria per le Venezie .	»	30.000.000
Istituto bellunese di ricerche culturali e sociali .	»	40.000.000
Istituto veneto per la storia della Resistenza .	»	30.000.000
Ente nazionale «Francesco Petrarca» .	»	20.000.000
Istituto N. Rezzara di Vicenza .	»	60.000.000
Istituto A. Gramsci - Sezione Veneta .	»	70.000.000
Fondazione E. Zancan di Padova .	»	30.000.000
Fondazione G. Corazzin di Venezia .	»	30.000.000
Centro culturale G. Toniolo di Verona .	»	30.000.000
Istituto di ricerche economiche e sociali del Veneto	»	20.000.000
Centro studi «L'uomo e l'ambiente» di Padova .	»	40.000.000
Comunità per le libere attività culturali di Padova	»	30.000.000
Comunità israelitica di Venezia .	»	30.000.000

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. 52.

Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 7 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

Principi generali

La regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

Ambiti, destinatari e modalità di intervento

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente la Regione:

a) sostiene l'attività di enti e istituzioni musicali e teatrali di riconosciuta importanza nell'ambito del suo territorio;

b) favorisce iniziative e attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche realizzate da enti locali singoli o associati, istituzioni, fondazioni, associazioni, cooperative senza scopo di lucro e/o loro aggregazioni a livello regionale;

c) promuove iniziative e manifestazioni nei settori della musica, del teatro, del cinema direttamente, di norma in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

Titolo II

ENTI E ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA

Art. 3.

Riconoscimento regionale

La regione Veneto riconosce la rilevante importanza nel campo della musica delle attività artistiche e dello spettacolo, delle istituzioni di cui all'allegato *A* e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del consiglio regionale.

Art. 4.

Documentazione delle attività

Le istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.

Titolo III

MUSICA

Art. 5.

Contributi per attività musicali

La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore musicale, concede contributi a:

a) enti locali, singoli o associati;

b) enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative senza fine di lucro;

c) aggregazioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *b)* a larga base rappresentativa nel territorio regionale.

I contributi sono concessi per:

la diffusione dell'attività musicale nel territorio regionale;

il recupero e la promozione della cultura musicale veneta;

la realizzazione di programmi musicali specifici con particolare riguardo alle esigenze dei settori: scolastico, giovanile, del lavoro e degli anziani.

Nella concessione dei contributi agli enti di cui alla lettera *a)* costituisce elemento di preferenza l'attivazione di programmi di decentramento musicale realizzati in collaborazione con enti lirici, teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.

Art. 6.

Commissione consultiva per le attività musicali

Al fine di esprimere alla giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività di cui al precedente art. 5, è costituita una commissione consultiva presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

a) il dirigente del dipartimento competente;

b) cinque rappresentanti delle associazioni a larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo musicale, individuate dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'AGIS;

d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

e) un rappresentante dell'URPV;

f) tre esperti del settore musicale, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Titolo IV

TEATRO

Art. 7.

Contributi per attività teatrali

La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore teatrale, concede contributi a:

a) enti locali, singoli o associati;

b) enti, istituti, associazioni, fondazioni, gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti, cooperative senza fine di lucro;

c) aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto *b)* a larga rappresentatività nell'ambito regionale.

I contributi sono concessi per:

attività di produzione con particolare riguardo a quelle rivolte alla conoscenza e valorizzazione del teatro veneto;

costituzione di circuiti per la distribuzione organica e coordinata dell'attività teatrale nel territorio della Regione;

organizzazione di decentramento teatrale nei quartieri, nei distretti scolastici, nelle scuole e in altre sedi ove il teatro diventa momento di promozione culturale;

organizzazione di attività di teatro per ragazzi;

iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale;

iniziative che, in modo stabile e continuativo, contribuiscono allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale.

Art. 8.

Commissione consultiva per le attività teatrali

Al fine di esprimere alla giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività e iniziative di cui al precedente art. 7 è costituita una commissione consultiva, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

a) il dirigente del dipartimento competente;

b) cinque rappresentanti delle associazioni scelti tra quelli designati dalle associazioni a più larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'AGIS;

d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

e) un rappresentante dell'URPV;

f) tre esperti del settore teatrale designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Titolo V

CINEMA

Art. 9.

Contributi per attività cinematografiche

La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore cinematografico, concede contributi a:

a) enti locali, singoli o associati;

b) enti, istituti, associazioni, cooperative senza fine di lucro;

c) aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto *b)* a larga base rappresentativa nell'ambito regionale.

I contributi sono concessi per:

la promozione in forma continuativa e la diffusione della cultura cinematografica, anche nei quartieri e nelle scuole;

la promozione di attività cinematografiche rivolte alla ricerca, informazione e documentazione del territorio e della civiltà del Veneto.

Sono concessi altresì contributi ad associazioni di base o cooperative, senza fine di lucro, che realizzino, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo e ricreativo rivolta al pubblico giovanile.

Art. 10.

Commissione consultiva per le attività cinematografiche

Al fine di esprimere alla giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività e iniziative di cui al precedente art. 9, è costituita una commissione consultiva, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

a) il dirigente del dipartimento competente;

b) cinque rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, individuate dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'AGIS;

d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

e) un rappresentante dell'URPV;

f) tre esperti del settore cinematografico designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Titolo VI
PROCEDIMENTI

Art. 11.
Modalità di presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 sono presentate al presidente della giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione del programma per il quale è richiesto il contributo;

b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese.

Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 12.
Norme per l'erogazione dei contributi

Per ogni manifestazione o iniziativa di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il soggetto richiedente deve, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al presidente della giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa con l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione previa presentazione di idonea documentazione attestante l'attività svolta.

La mancata presentazione di detta documentazione, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

La giunta regionale può corrispondere acconti fino al 50 per cento del contributo concesso.

Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

La concessione del contributo può essere revocata altresì con deliberazione della giunta regionale qualora:

a) non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'impegno di cui al secondo comma del presente articolo;

b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;

c) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

d) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Titolo VII
INIZIATIVE DELLA REGIONE

Art. 13.
Iniziative della Regione

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'art. 1 della presente legge, la Regione:

a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli enti e istituzioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9, o per affidamento;

b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati relativi a tali beni culturali.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
Approvazione del piano generale di riparto

La giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare:

a) il piano dei contributi da assegnare alle istituzioni di cui al precedente art. 3;

b) il piano di riparto dei contributi agli enti, istituzioni, associazioni e cooperative di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9;

c) il programma di iniziative di cui alla lettera *a)* del precedente art. 13.

Qualora si ravvisi l'opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera *a)* del precedente art. 13, senza attendere l'approvazione del programma annuale, la giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 15.
Non cumulabilità

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Art. 16.
Disposizioni comuni per la costituzione e il funzionamento delle commissioni

Le commissioni di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale.

I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dei predetti articoli, sono designati dagli organismi interessati. Tali designazioni devono pervenire al presidente della giunta regionale entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.

Per la validità delle sedute delle commissioni istituite con la presente legge è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri delle commissioni durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del consiglio regionale e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

Art. 17.
Abrogazioni di disposizioni precedenti

Le leggi regionali:

23 marzo 1979, n. 17 « Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" »;

18 maggio 1979, n. 37 « Norme in materia di promozione e diffusione di attività musicali, teatrali e cinematografiche »;

26 maggio 1980, n. 61 « Concessione di contributi per gli enti Arena di Verona, La Fenice di Venezia, Orchestra da camera di Padova, Teatro sociale di Rovigo e Teatro comunale di Treviso »,
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all'espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l'anno 1984.

Titolo IX
NORME TRANSITORIE

Art. 18.
Domande di contributo

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 11, devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 19.
Contributo 1984 agli enti e istituzioni di rilevante importanza

Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell'allegato *A* della presente legge.

Agli enti di cui alle leggi:

23 marzo 1979, n. 17 « Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" »;

26 maggio 1980, n. 61 « Concessione di contributi per enti Arena di Verona, La Fenice di Venezia, Orchestra da camera di Padova, Teatro sociale di Rovigo e Teatro comunale di Treviso »,
è corrisposta per l'anno 1984 l'eventuale integrazione tra la somma indicata nell'allegato *A* e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

Art. 20.

Contributi integrativi

La giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

La giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all'allegato *A*.

La giunta regionale darà immediata comunicazione alla commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Art. 21.

Commissioni consultive

Le commissioni tecnico-consultive, nominate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 8 e 10 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, restano in carica sino all'insediamento delle commissioni consultive di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 10 e ne assumono le relative funzioni.

Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applica il disposto di cui al precedente art. 16, terzo comma.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 2.190.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di cui:

a) L. 1.730.000.000 per contributi a enti e istituzioni di rilevante importanza, ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

b) L. 380.000.000 per contributi a enti, istituzioni e associazioni per il settore musicale (L. 200.000.000), teatrale (L. 140.000.000) e cinematografico (L. 4.000.000), ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 della presente legge;

c) L. 80.000.000 per le iniziative promosse direttamente dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi nuovi capitoli per gli interventi previsti nei punti *a*), *b*) e *c*) del precedente comma.

Per l'esercizio finanziario 1984 i contributi di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma verranno erogati secondo le procedure previste rispettivamente negli articoli 19 e 20 della presente legge.

L'amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese correnti (cap. 80210) secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 7 - *Interventi nel settore culturale del bilancio regionale* relativamente all'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86.

I capitoli istituiti dalle leggi regionali abrogate dalla presente legge a norma del precedente art. 17, rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei contributi per l'anno 1984. A partire dall'esercizio finanziario 1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale su tali capitoli, ammontanti a complessive L. 1.980.000.000, verranno stornati a favore dei capitoli di nuova istituzione creati a norma del presente articolo.

La spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge è così determinata in L. 4.170.000.000 per gli esercizi finanziari 1985 e 1986.

Lo stanziamento dei capitoli di spesa istituiti dalla presente legge, sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, *tenuto conto degli accantonamenti* previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza alla partita di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 23.

Variazione di bilancio

(*Omissis*).

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 settembre 1984

BERNINI

(5051)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227